

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020

Il giorno 13.7.2020, sono presenti:

- **LORO PIANA S.P.A.**, rappresentata da Elvira Grimaldi, in qualità di EMEA HR Director e Procuratore Speciale (di seguito l'«*Azienda*»);
- **FILCAM-CGIL Nazionale**: Sig. Joice Moscatello, in qualità Funzionario Nazionale;
- **FISASCAT-CISL Nazionale**: Sig. Stefania Chicca, in qualità di Segretario Nazionale;
- **UILTUCS Nazionale**: Sig. Stefano Franzoni, in qualità di Segretario Nazionale;
- **R.S.A.**: Sigg.ri Scilla Picchi, Paola Zanetti e Sabino Cascella

Le Parti, riunitesi al fine di discutere in merito al trattamento di integrazione salariale in deroga, come da informativa e richiesta di esame congiunto del 23.6.2020, si danno atto che l'esame congiunto e il presente verbale vengono effettuati e redatti in via telematica.

Premesso che:

- a) l'Azienda è una Società attiva, con sede legale in Quarona (NO), Corso Rolandi, 10, Matricola INPS 8904335662;
- b) l'Azienda non rientra per settore, tipologia e inquadramento previdenziale nell'ambito di applicazione del Titolo I, Capo II - Integrazione Salariali Ordinarie del D.Lgs. 148/2015; pertanto per essa non trovano *“applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di sospensione e riduzione dell'orario in costanza di rapporto di lavoro”*;
- c) l'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera “a)” del presente verbale, applica a tutto il personale in servizio il CCNL Commercio e Terziario - Confcommercio.
- d) l'Azienda – che, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera “a)” del presente verbale, ha già fatto ricorso alle 9 settimane di trattamento di integrazione salariale (13 settimane per le unità produttive ubicate in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna) previste dall'art. 22 D.L. n. 18/2020 – ha necessità di presentare richiesta di trattamento di integrazione salariale in deroga (“C.I.G.D.”) per ulteriori 5 settimane in ragione del protrarsi delle motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 D.L. n. 18/2020, come modificato e integrato dalla Legge di conversione n. 27/2020 e dall'art. 70, comma 1, D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”),
- e) l'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera “a” del presente verbale, ha unità produttive dislocate su tutto il territorio nazionale (come da allegato 1) e in più di 5 Regioni;
- f) l'Azienda con comunicazione indirizzata alle segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato, nonché alla R.S.U., effettuata in data 23.6.2020, ha avviato la procedura di informativa, consultazione sindacale e richiesta esame congiunto ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 D.L. n. 18/2020, come modificato e integrato dalla Legge di conversione n. 27/2020 e dall'art. 70, comma 1, D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”), che qui si richiama integralmente e ad ogni effetto di legge.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:



1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono qui tutte richiamate.
2. La Società Loro Piana S.p.a., nel corso della *videocall conference* odierna, dopo aver ampliamente illustrato alle OO.SS. presenti la contingente situazione aziendale, ha rappresentato come, in ragione del protrarsi delle motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sia registrata una riduzione delle attività commerciali che rende necessario l'intervento dell'integrazione salariale richiamata nelle Premesse.
3. Le Parti si danno atto che per tutto il periodo di sospensione/riduzione dell'attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo.
4. In considerazione di quanto su illustrato in accordo con le OO.SS. presenti e la R.S.U., la Società Loro Piana S.p.a. richiederà per il proprio personale, in forza già alla data del 25 marzo 2020, occupato presso le unità produttive di Fidenza (PR), Firenze, Forte dei Marmi (LU), Leccio (FI), Malpensa Airport Terminal 1 (VA), Milano, Noventa di Piave (VE), Portofino (GE), Roma, Romagnano Sesia (NO), Sanremo (IM), Serravalle (AL), Venezia e Venezia Airport (VE), il cui dettaglio è indicato in Allegato 1, l'intervento del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga per una durata prevedibile di 5 settimane, anche non consecutive, ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 18/2020, come modificato e integrato dalla Legge di conversione n. 27/2020 e dall'art. 70, comma 1, D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto "Rilancio"). Per quanto detto, la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa decorre,
 - per le unità produttive di Firenze, Forte dei Marmi (LU), Leccio (FI), Portofino (GE), Roma, Romagnano Sesia (NO), Sanremo (IM), Serravalle (AL), dalla data del **22 giugno 2020**;
 - per le unità produttive di Fidenza (PR), Aeroporto di Malpensa, T1 (VA), Noventa di Piave (VE), Venezia, San Marco Ascensione 1301, Aeroporto di Venezia Marco Polo; Milano, Via Montenapoleone, 27, Milano, Via F. Turati, 16/18; Milano, Via F. Turati, 30 e Milano, V.le Monte Grappa, 3, dalla data del **21 luglio 2020**.
5. La riduzione delle ore avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere giornate o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie, potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali.
6. L'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione avverrà tenendo in considerazione le esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali.
7. L'Azienda, al fine di evitare l'impatto negativo sui lavoratori di un possibile ritardo da parte dell'INPS nel pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 22, cit., provvederà ad anticipare ai lavoratori interessati il pagamento dell'integrazione salariale a carico dell'INPS alle normali scadenze secondo quanto previsto dalla Circ. Min. Lav. n. 11 del 1 luglio 2020, e salvo diverse disposizioni da parte dell'INPS.
8. L'Azienda riconoscerà altresì la maturazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità durante il periodo di C.I.G.D. per Covid-19 a tutto il personale interessato dalla C.I.G.D.
9. Durante il periodo di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa, l'Azienda riconoscerà ai lavoratori e lavoratrici che ne faranno richiesta l'anticipo del TFR maturato, senza motivazioni specifiche e senza documentazione a supporto della richiesta.
10. Durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso di 48 ore, nel rispetto del criterio di fungibilità delle mansioni, e nell'osservanza dei Protocolli sulle misure anti-contagio del 24 aprile 2020 nonché del Protocollo aziendale adottato dalla Società.
11. Le Parti convengono che la Società provvederà ad informare i lavoratori, indicando la modalità di riduzione/sospensione, attraverso modalità semplificate di comunicazione (es: e-mail, videocall).

S. Cilia

12. Le Parti valuteranno l'opportunità di confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore necessità di accedere al trattamento di C.I.G.D. ai sensi della normativa vigente.

Con la sottoscrizione del presente verbale tutte le Parti si danno atto di aver esperito e positivamente concluso con accordo la procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 18/2020, come modificato e integrato dalla Legge di conversione n. 27/2020 e dall'art. 70, comma 1, D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto "Rilancio").

Il presente verbale redatto nel corso della consultazione effettuata, viene scambiato tra le parti a mezzo email per le firme.

Allegati come sopra

Letto confermato e sottoscritto.

L'AZIENDA

Marco Scattolon

FILGAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS

R.S.U.

Gianni Oliva

Francesco Saccoccia

Segue allegato 1: Elenco lavoratori e sedi